

Allegato "A" al numero **35.557/17.001** di repertorio
Notaio **Paolo Marengo** di Cuneo

* * * * *

Società Consortile
CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI SCRL
STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1) È costituita ai sensi del combinato disposto degli artt. 2615-ter, 2462 e 2620 del Codice civile, una società consortile a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "**CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI SCRL**", siglabile "**CO.GE.S.I. SCRL**", senza vincoli di interpunzione né di forma grafica, finalizzata alla gestione del Servizio Idrico Integrato secondo il modello in house providing, nell'ambito territoriale 4 Cuneese (d'ora in avanti anche la "Società" o la "Società consortile").

Art. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

- 1) La sede legale della società consortile è in Cuneo, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
- 2) L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali della provincia di Cuneo
- 3) Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese, il quale può anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica certificata; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 3 - DURATA

1) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci stante il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.

Art. 4 - OGGETTO

- 1) La Società ha scopo consortile e persegue l'obiettivo dell'utile civilistico al solo fine del reinvestimento nel servizio idrico integrato, con esclusione pertanto di ogni distribuzione ai soci di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.
- 2) La società è strutturata per operare secondo il modello c.d. in house

providing, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e degli Enti Giuridici che la partecipano, direttamente e indirettamente, quale affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato per i comuni della Provincia di Cuneo, facenti parte dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale-4 Cuneese, coerentemente e in ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm., dal Piano d'Ambito, dagli atti di affidamento, da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) e da ogni altra norma dell'ordinamento vigente.

3) La società ha per oggetto la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, costituito, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque reflue industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.

4) La società svolge la propria attività secondo i principi di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

5) Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società opera a mezzo della propria struttura e organizzazione, nonché, tramite le società consorziate. La ripartizione delle competenze tra società consortile e società consorziate è demandata ad apposito Regolamento.

6) La società può affidare lo svolgimento di lavori o servizi alle proprie consorziate, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

7) La Società garantisce, anche attraverso le proprie consorziate, il passaggio immediato di tutto il personale appartenente ai gestori uscenti non già propri soci, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme vigenti.

8) Inoltre, nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche del personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e di risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate dalle norme vigenti in materia e da specifiche pattuizioni.

9) Con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale del servizio idrico integrato, la società svolge le seguenti attività:

- a) stazione appaltante per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- b) gestione dei servizi e dei rapporti contrattuali con gli utenti (ad esempio, call center);
- c) predisposizione atti necessari ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato;
- d) predisposizione ed esecuzione dei piani di investimento previsti dal piano d'ambito e in ottemperanza allo stesso, come di volta in volta approvati dall'ente d'ambito e trasmessi all'ARERA;
- e) attività di direzione lavori;
- f) studio e progettazione, analisi di laboratorio, elaborazione di dati; gestione tecnica, conduzione e manutenzione, servizi informatici;
- g) bollettazione all'utenza;
- h) servizi accessori e di supporto all'operatività;
- i) gestione dei magazzini e delle sedi operative consortili presenti sul territorio;
- j) ogni ulteriore attività correlata alla gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).

10) Nel rispetto della legislazione vigente e dell'interesse pubblico dei Soci e comunque non in via prevalente, la Società può altresì:

a) provvedere all'esercizio di attività in settori complementari o affini a quelli sopra indicati ed effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche reali, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi inclusa l'assunzione di finanziamenti a breve e/o medio lungo termine per il finanziamento degli investimenti del piano d'ambito;

b) emettere titoli di debito anche nella forma dei c.d. project bond di cui all'art. 185 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., in forma anche dematerializzata;

c) partecipare a società, consorzi, associazioni e altre forme associative.

d) concedere finanziamenti in qualsiasi forma e rilasciare garanzie, sia reali che personali, a favore di società proprie consorziate.

11) La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività a favore dei soci o delle collettività e nel territorio riferibili ai soci.

12) In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci pubblici e l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.

13) La Società, ove ne ricorrano i presupposti, si potrà avvalere dell'esenzione Iva, di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/72, per le prestazioni di servizi nei confronti dei consorziati nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui alla norma stessa.

14) La Società, al ricorrere delle condizioni di sostenibilità economico finanziaria e di liquidità disponibile a fine esercizio, si impegna ad incrementare gli investimenti a fine del periodo di vigenza del Piano d'Ambito approvato in data 8/3/2018, con deliberazione n. 3 della Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali partecipanti all'EGATO4 Cuneese e con scadenza nel 2047 (duemilaquarantasette).

Art. 5 - SOCI

1) Possono essere soci della società gli Enti Locali della provincia di Cuneo e le società interamente pubbliche, in possesso di struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione dei servizi idrici.

2) I Comuni nei quali uno o più segmenti del servizio idrico integrato siano gestiti dalla società possono partecipare alla medesima anche indirettamente, ma in tal caso devono esercitare sulle società alle quali partecipano il controllo analogo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

3) L'ammissione di nuovi soci nonché la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da parte di terzi non soci sarà subordinata alla manifestazione di gradimento dell'Assemblea che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio dei requisiti soggettivi del richiedente, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili.

4) Il gradimento sull'ammissione a socio è dato previa domanda scritta da

parte dell'interessato diretta all'Organo Amministrativo. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni che regolano la vita della Società consortile nonché le deliberazioni già adottate dagli Organi della stessa. Successivamente alla domanda, l'interessato dovrà produrre l'eventuale documentazione richiesta. Relativamente all'accoglimento della domanda l'Assemblea delibera a maggioranza del capitale.

Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

1) I Soci, sotto il coordinamento della Società e secondo i contenuti e le modalità prestazionali che verranno puntualmente identificati e disciplinati in appositi atti di regolamentazione in coerenza con il presente statuto, con il contratto di servizio e con ogni altro atto concordato tra i Soci e tra essi e la Società, si obbligano, per tutta la durata della titolarità della partecipazione sociale, a:

a) mettere a disposizione della Società la propria struttura, le infrastrutture necessarie per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato nel territorio di riferimento, i propri servizi, il proprio know-how, e ogni altro requisito oggettivo e soggettivo posseduto e necessario o anche solo utile al fine dell'affidamento e/o del mantenimento, a favore della Società, del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale 4 Cuneese e comunque del miglior perseguimento dell'oggetto sociale;

b) garantire e conservare, in conformità alla disciplina normativa vigente in materia, natura e struttura di società a totale capitale pubblico partecipata e controllata da Enti Locali dell'Ambito Ottimale della Provincia di Cuneo;

c) garantire e conservare struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione dei servizi idrici secondo il modello in house providing.

2) I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e sono tenuti a rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, fermo restando che i costi di gestione saranno coperti esclusivamente con i ricavi della società.

3) I servizi resi dal Consorzio direttamente in favore di alcuno dei consorziati saranno invece addebitati al beneficiario del servizio, con modalità e termini definiti dal Regolamento o dall'Organo Amministrativo.

Art. 7 - CAPITALE SOCIALE

1) Il capitale sociale, di euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), è suddiviso in quote ai sensi di legge. Con delibera del 10 (dieci) luglio 2025 (duemilaventicinque) è stato deliberato l'aumento scindibile del capitale fino ad euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di legge, determinate in modo proporzionale rispetto alla popolazione residente risultante dalla rilevazione ISTAT del 1° (primo) gennaio 2018 (duemiladiciotto), fissando per l'esecuzione del deliberato aumento il termine finale del 30 (trenta) settembre 2025 (duemilaventicinque), prevedendosi che, ove entro tale termine il medesimo aumento non venga interamente sottoscritto, esso si considererà limitato all'entità delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

2) In caso di partecipazione indiretta dei comuni tramite società da essi interamente controllate, dette società detengono una quota di partecipazione pari alla sommatoria delle quote spettanti ai comuni soci, determinate in modo proporzionale rispetto alla popolazione residente risultante dalla rilevazione ISTAT del 1° (primo) gennaio 2018 (duemiladiciotto).

3) Nel caso di non applicabilità del criterio proporzionale rispetto alla popolazione residente risultante dalla rilevazione ISTAT del 1° (primo) gennaio 2018 (duemiladiciotto), la quota di partecipazione deve essere determinata dall'Assemblea dei Soci con apposita deliberazione, su proposta dell'Organo Amministrativo.

4) A norma degli artt. 2464 e 2465 del Codice civile, i conferimenti sociali possono essere effettuati, oltre che in denaro, anche in natura.

5) Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti per le operazioni non costituenti raccolta del risparmio, la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, anche senza il vincolo della proporzionalità alle quote sociali, con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le Parti e anche senza corresponsione d'interessi. La presente norma di ordine generale è formulata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917.

6) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del Codice civile, per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

Art. 8 - QUOTE

1) Le quote di partecipazione non sono trasferibili a terzi né tra le parti al di fuori dei casi di cui al successivo art. 9, né possono essere sottoposte a usufrutto, né cedute in pegno o in garanzia.

2) In caso di trasferimento di partecipazioni sociali, di cui al successivo art. 9, il valore delle quote trasferite sarà determinato a norma di legge alla data di efficacia del trasferimento.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

1) Le partecipazioni sociali non sono trasferibili fatti salvi:

a) i trasferimenti connessi e consequenziali a operazioni societarie inerenti cessioni, trasferimenti di aziende e/o di rami d'azienda, fusioni e scissioni ecc. dei Soci o comunque comportanti il trasferimento delle aziende dei medesimi;

b) i trasferimenti da parte di uno o più degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale in favore di altri Enti Locali dell'Ambito Ottimale o da questi ultimi in favore di società da questi interamente partecipate;

c) i trasferimenti richiesti dalla normativa applicabile.

2) È in ogni caso vietato il trasferimento delle quote a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, pregiudichi o possa pregiudicare in qualsiasi modo il conseguimento

e/o il mantenimento dell'affidamento del servizio anche in rapporto alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello c.d. in house providing.

ART. 10 - RECESSO

- 1) I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei soli casi previsti dalla legge e del presente statuto.
- 2) Per le modalità e i termini relativi all'esercizio del recesso si applica, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis del Codice civile, precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.
- 3) Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

Art. 11 - ORGANI DELLA SOCIETA'

- 1) Sono Organi della società consortile l'Assemblea, l'Organo Amministrativo, il Presidente e l'Organo di controllo.
- 2) Ai componenti degli Organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 175/2016.

Art. 12 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'assemblea è composta da tutti i soci; in questo Organo essi partecipano con i rispettivi rappresentanti legali, ovvero con altra persona mediante delega scritta, conferita al delegato anche mediante posta elettronica o PEC, che dovrà essere consegnata alla Società.
- 2) L'assemblea è convocata su deliberazione dell'Organo Amministrativo o su richiesta di Soci che rappresentino 1/10 (un decimo) del capitale sociale. L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) [o, nei casi di cui al successivo art. 25 comma 2, 180 (centottanta)] giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per l'approvazione e/o la ratifica degli atti compiuti o da compiersi dall'Organo Amministrativo e soggetti al controllo analogo ai sensi dell'art. 22. L'assemblea è convocata a mezzo raccomandata, Posta Elettronica Certificata o con ogni altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato ai consorziati, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, almeno quindici giorni prima della data fissata per essa. Tale avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo di convocazione, che dovrà essere comunque nel territorio della Repubblica Italiana, e gli argomenti da discutere. Nell'avviso potrà essere altresì prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.
- 3) Anche in mancanza delle suddette formalità, l'assemblea è comunque validamente costituita con la presenza di tutti i soci, purché tutti gli Organi

amministrativi e di controllo siano presenti, siano stati informati della riunione e non vi si oppongano ai sensi di legge.

In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4) L'assemblea è presieduta dal rappresentante dell'Organo Amministrativo e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza delle quote degli intervenuti.

5) All'Assemblea partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

6) In prima convocazione, l'Assemblea richiede la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di Soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Fermo restando quanto previsto all'art. 3 e all'art. 25, comma 6), l'Assemblea di norma delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente. Occorre la presenza e il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale per le deliberazioni di cui al successivo art. 13, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h).

In via transitoria, limitatamente alle deliberazioni di cui al successivo art. 13, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), fermo restando quanto previsto all'art. 3 e all'art. 25, comma 6), l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno:

- il 90% (novanta per cento) del capitale sociale, sino a quando la società non sarà partecipata, direttamente o indirettamente, da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" corrispondenti a una percentuale inferiore al 72,50% (settantadue virgola cinquanta cento) degli abitanti serviti;

- l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale, sino a quando la società non sarà partecipata, direttamente o indirettamente, da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" che rappresentino una percentuale pari o superiore al 72,50% (settantadue virgola cinquanta per cento) e inferiore al 77,50% (settantasette virgola cinquanta per cento) degli abitanti serviti;

- l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, sino a quando la società non sarà partecipata, direttamente o indirettamente, da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" che rappresentino una percentuale pari o superiore al 77,50% (settantasette virgola cinquanta per cento) e inferiore all'82,50% (ottantadue virgola cinquanta per cento) degli abitanti serviti.

Quando la società sarà partecipata, direttamente o indirettamente, da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" che rappresentino una percentuale pari o superiore dell'82,50% (ottantadue virgola cinquanta per cento) degli abitanti serviti, si applicherà la norma ordinaria, di cui al capoverso del presente comma.

7) Per la nomina delle cariche sociali vale quanto disposto dai successivi artt. 14 e 19.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze o il consenso di

tutti i soci.

8) Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, salvo che la maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli intervenuti richieda l'appello nominale.

9) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile.

10) Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

11) L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

12) Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

13) Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente a una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

Art. 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea ha tutte le competenze a essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto. In particolare, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci le deliberazioni relative a:

a) la scelta, o qualora già operata in sede di adozione del presente Statuto, la modifica, in merito alla struttura dell'Organo Amministrativo (ex art. 11, co. 3 D. Lgs 175/2016);

b) la nomina, il rinnovo e la revoca dei componenti e del Presidente dell'Organo Amministrativo e la determinazione dei relativi compensi;

c) la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo nonché della società di revisione cui è affidato il controllo contabile e la determinazione dei

relativi compensi;

- d) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione di eventuali utili;
 - e) l'approvazione della relazione sul governo societario;
 - f) l'approvazione delle direttive generali di azione, del budget annuale, degli atti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennale, dei piani operativi e dei programmi di intervento ed investimento della Società;
 - g) l'autorizzazione preventiva all'Organo Amministrativo per l'attribuzione di deleghe al Presidente dello stesso ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a) del D. Lgs. n. 175 del 2016;
 - h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16 per gli adeguamenti normativi;
 - i) l'approvazione di regolamenti interni in merito all'organizzazione delle attività.
- 2) È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 14 - AMMINISTRAZIONE

- 1) Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che sottendono al raggiungimento degli scopi sociali e alla gestione del servizio esercitato dalla Società, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è nominato un Organo Amministrativo composto da 5 membri, incluso il Presidente, per consentire la rappresentatività dei Comuni soci, singoli o associati.
- 2) La composizione dell'Organo Amministrativo avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
- 3) In relazione alle condizioni di conferibilità e compatibilità per ricoprire la carica di Amministratore si fa riferimento alle limitazioni indicate dalle disposizioni normative. In ogni caso i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente.
- 4) Ai fini della nomina degli Amministratori, il Presidente, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Organo Amministrativo (o, nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, tempestivamente e non oltre quindici giorni dal verificarsi di tali cause) provvede a darne comunicazione ai soci, nonché al Presidente della Provincia di Cuneo.
- 5) Nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120, dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, i soci che detengano una quota della società inferiore al 10% indicano complessivamente quattro nominativi, due per ciascun genere, candidati alla carica di componente dell'Organo Amministrativo; i restanti soci indicano complessivamente sei nominativi, tre per ciascun genere, candidati alla carica di componente dell'Organo Amministrativo.
- 6) L'Assemblea dei Soci, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120, dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente,

nomina i componenti dell'Organo Amministrativo, garantendo la presenza di almeno due componenti fra quelli indicati dai soci che detengono una quota della società inferiore al 10%, e il Presidente.

7) All'esito della nomina, il Presidente procede alla proclamazione del risultato.

8) L'Organo Amministrativo nomina tra i propri membri un Vicepresidente, che esclusivamente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso per la carica specifica.

9) In caso di cessazione anticipata dalla carica di un amministratore, il Presidente dell'Organo Amministrativo convoca l'assemblea per la nomina del sostituto. In tal caso, si avrà cura di mantenere l'equilibrio di genere ai sensi del precedente comma 2.

10) Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei Soci con la maggioranza di cui al precedente art. 12 comma 6, ultimo periodo.

11) La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale Organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'Organo Amministrativo nel più breve tempo possibile.

12) All'Organo Amministrativo si applica il D. Lgs. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994, n. 444.

13) Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, decade l'intero consiglio.

14) Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

15) L'Organo Amministrativo può delegare un singolo consigliere e nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1) Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

2) Le astensioni non vengono computate ai fini della determinazione della maggioranza.

3) L'Organo Amministrativo è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

b) il consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'Organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax, posta elettronica o PEC, al recapito

fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;

c) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'Organo di controllo (consiglio totalitario);

d) all'Organo Amministrativo può partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza diritto di voto, il Direttore Generale;

e) le riunioni dell'Organo Amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Organo Amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Art. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1) L'Organo Amministrativo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nel rispetto del presente statuto, delle decisioni dell'Assemblea, nonché della convenzione e/o del regolamento di organizzazione della Società, del contratto di servizio e di ogni altra pattuizione tra i Soci funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

2) In particolare, l'Organo Amministrativo:

a) propone all'Assemblea i regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della società e propone gli adeguamenti del presente statuto alle disposizioni normative;

b) predispose annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario che trasmette all'assemblea unitamente al progetto di bilancio di esercizio;

c) si occupa di: alienare i cespiti aziendali, acquisire e cessare partecipazioni, prestare garanzie e concedere prestiti, effettuare compravendite di beni immobili e assumere mutui.

3) Le competenze di cui alla precedente lettera c) non sono delegabili.

4) Ove richiesto da qualunque dei Soci, il Presidente dell'Organo Amministrativo riferisce in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica della stessa.

5) In ogni caso gli amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, emanazione diretta e indiretta degli Enti Locali facenti parte del territorio gestito, il completo controllo sulla gestione della Società e sull'attività dalla medesima espletata con particolare riguardo alle rispettive aree territoriali di riferimento.

Art. 17 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente dell'Organo Amministrativo.
- 2) La rappresentanza sociale spetta inoltre, se nominati, all'amministratore delegato, al direttore, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 18 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

- 1) A termini dell'art. 13, comma 1), lettera a) del presente Statuto, l'assemblea determina la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, entro i limiti consentiti dalla legge e in conformità alla stessa e fermo restando quanto previsto al precedente art. 11, comma 2.

Art. 19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1) Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente e da due membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci a scrutinio palese con la maggioranza di cui all'art. 12, comma 6, ultimo periodo, i quali restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
- 2) L'Assemblea nomina altresì, con separate votazioni, due sindaci supplenti.
- 3) Nella composizione dell'organo deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.
- 4) Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.
- 5) All'organo di controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994, n. 444.
- 6) L'Assemblea può nominare, stabilendone il compenso e la durata, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, cui compete l'attività di revisione legale dei conti sulla società ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice civile. In tal caso, l'Organo di controllo ed il revisore legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti. In alternativa, l'Assemblea può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale; in tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 7) Il compenso dei membri dell'Organo di controllo è stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 175/2016.

Art. 20 - COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- 1) L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del Codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società.
- 2) Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2404, 2406, 2407 e 2408, primo comma, del Codice civile.

3) Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4) La riunione potrà tenersi anche per audio o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste per le adunanze dell'Organo Amministrativo.

5) Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

6) I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze dell'Organo Amministrativo.

Art. 21 - DIRETTORE GENERALE

1) Agli uffici della società può essere preposto un Direttore Generale, nominato dall'Organo Amministrativo.

2) Ove preposto, il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della società e opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali, secondo i poteri delegati dall'Organo Amministrativo, fermi restando i limiti di cui al precedente art. 16, comma 3.

3) Il Direttore generale può partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza il diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea dei soci.

Art. 22 - CONTROLLO ANALOGO

1) La società, essendo affidataria diretta secondo il modello c.d. in house providing del servizio idrico integrato, è soggetta, in conformità alle previsioni comunitarie, recepite nell'ordinamento nazionale (art. 5 del D. Lgs. 50/2016 e art. 16 del D. Lgs. 175/2016), all'esercizio, da parte degli Enti Locali che partecipano al capitale sociale direttamente o indirettamente tramite proprie società pubbliche, del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi.

2) Il controllo analogo, per questa società controllo analogo congiunto, si intende esercitato dai soci in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"). I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

3) I soci, tramite le riunioni assembleari e comunicazioni ai Soci, esercitano:

a) il controllo "ex ante" mediante:

i. esame dei documenti di programmazione periodici emanati nel rispetto del Piano d'Ambito e delle prescrizioni delle autorità competenti;

ii. esame del bilancio preventivo e del piano degli investimenti;

iii. esame dei seguenti atti di programmazione con facoltà di inviare all'Organo Amministrativo richieste di chiarimenti:

1. il piano industriale, il piano economico finanziario, il piano

occupazionale, le operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, non previsti nel budget/bilancio preventivo, che abbiano un valore, singolarmente o in aggregato nell'esercizio, superiore a euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero);

2. tutte le altre operazioni commerciali, ivi incluse operazioni immobiliari, mobiliari, industriali e finanziarie, come l'assunzione di finanziamenti, mutui e la concessione di garanzie reali e/o personali un impegno finanziario, singolarmente o in aggregato nell'esercizio, superiore a euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero).

Sono esclusi dal controllo ex ante e potranno essere autorizzati ed eseguiti direttamente dall'Organo Amministrativo:

1. i pagamenti di spese ricorrenti obbligatorie (come spese per stipendi, spese energetiche, spese per tasse o previdenza obbligatoria etc. ...);

2. pagamenti derivanti da obblighi di legge;

3. pagamenti che si rendano necessari in caso di urgenza al fine di evitare danni alla società e/o interruzione nella gestione dei servizi;

iv. la decisione in merito all'assunzione o meno da parte della società di partecipazioni societarie e l'esame della documentazione inerente;

v. formulazione di parere preventivo sui documenti di programmazione, sugli atti di amministrazione straordinaria, nonché (ove tale competenza non sia trasferita dalla legge a enti di secondo grado) sul piano degli investimenti, sul piano industriale, sul piano economico-finanziario e sugli impegni di spesa superiori ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

vi. formulazione di indirizzi sui profili della gestione economica e finanziaria, in ogni caso nel rispetto delle competenze che siano eventualmente trasferite dalla normativa vigente a enti di secondo grado;

vii. formulazione di indicazioni di indirizzo sulla definizione dell'organigramma della Società, anche rendendo parere in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale;

b) il controllo "contestuale" mediante:

i. la trasmissione dell'ordine del giorno dell'Organo Amministrativo;

ii. richiesta di relazione periodica sull'andamento economico, amministrativo e gestionale della società;

iii. richiesta relazione relativa alla soddisfazione del servizio da parte dell'utente;

iv. verifica dello stato di attuazione degli obiettivi con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

v. indirizzi sulle modalità di gestione economico e finanziaria della società;

c) il controllo "ex post" mediante l'approvazione della proposta di bilancio di esercizio predisposto dall'Organo Amministrativo, unitamente alla relazione sulla gestione e agli altri atti collegati, nonché mediante parere sull'approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, anche formulando indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;

4) Gli enti locali, sia soci diretti che indiretti, hanno sempre diritto di ottenere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della società e di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre all'Organo Amministrativo proposte e problematiche attinenti

all'attività sociale.

5) È inoltre consentito a ciascun ente locale, sia socio diretto che indiretto, il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società.

6) I diritti e le facoltà di cui ai punti precedenti sono esercitati mediante richiesta formulata oralmente ovvero, se il socio lo ritiene necessario, per iscritto tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata. In tutti i casi, la richiesta viene esaminata e soddisfatta immediatamente e solo ove ciò non sia possibile nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione di documenti, l'estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

Art. 23 - BILANCIO E UTILI

1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2) L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice civile.

3) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

4) Essendo la Società costituita al fine di garantire la gestione in house di servizio pubblico locale essenziale, non è prevista la distribuzione ai soci degli eventuali utili conseguiti, e pertanto l'utile di esercizio sarà destinato a una specifica riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti.

Art. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1) Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.

2) Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci.

3) L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla liquidazione, sulla nomina, sul compenso e sui poteri del liquidatore, determinando altresì a chi spetta la legale rappresentanza della società durante la fase della liquidazione.

4) Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

Art. 25 - CONTROVERSIE

1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la

società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Cuneo, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

2) Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto.

3) Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

4) Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

5) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

6) La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

7) Il Collegio Arbitrale avrà sede in Cuneo.

8) Qualsiasi controversia, non deferibile al Collegio arbitrale come sopra previsto, che dovesse insorgere tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti indisponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, sarà devoluta al foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 26 - FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

1) La società è soggetta alle norme che regolano l'insolvenza e lo stato di crisi dell'imprenditore commerciale ai sensi del R.D. 267 del 16 marzo 1942, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché, ricorrendone i presupposti, alle norme che regolano l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza o la ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi, rispettivamente, del D. Lgs. 270 dell'8 luglio 1999 e del D.L. 347 del 23 dicembre 2003.

Art. 27 - DISPOSIZIONE FINALE

1) Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti.

2) L'organizzazione della società ed il suo funzionamento, per quanto ivi non espressamente previsto, saranno disciplinati da appositi regolamenti.

In originale sottoscritto:

Emanuele Di Caro

Paolo Marengo Notaio